



Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Provinciale di Bari
Via V. De Bellis n. 37 - 70126 BARI (BA)
Tel e Fax : 080/5562044 – 080/5475604
e.mail: segreteria@consulentidellavoro.bari.it
PEC: ordine.bari@consulentidellavoropec.it

Prot. n.1341/2019

Bari 25.7.2019

Ai
Consulenti del Lavoro
della Provincia di Bari
Loro Sedi

Oggetto: Nuovo Regolamento sulla Formazione Continua – Entrata in vigore dal 1° gennaio 2019

Cari colleghi,

come anticipato più volte, dal **1° gennaio 2019** è entrato in vigore il **nuovo Regolamento sulla Formazione Continua obbligatoria**.

Il Regolamento prevede molteplici e rilevanti novità per cui Vi invito a leggerlo attentamente; in estrema sintesi, comunque, queste sono le principali:

- Tutti i soggetti autorizzati dal regolamento ad organizzare eventi formativi, ovvero accreditati sia dal CNO che dai CPO, hanno l'obbligo di inserire gli eventi in una **nuova piattaforma informatica**;
- Anche i soggetti che organizzano corsi e-learning devono conformare la loro piattaforma telematica ai requisiti previsti dal CNO;
- Il regolamento non prevede l'accreditamento di diritto degli eventi organizzati da altri Ordini Professionali, salvo che gli stessi non provvedano ad accreditarsi a livello nazionale.
- La partecipazione e la rilevazione delle presenze agli eventi "frontali", **deve avvenire esclusivamente a mezzo del DUI**; questo sistema alimenta automaticamente il "conto formazione" del singolo iscritto;
- Per controllare e/o gestire la propria posizione, ovvero per prenotarsi ai singoli eventi, ogni CdL **può accedere in una area riservata sul sito del CNO utilizzando le credenziali già in uso per altri servizi**;
- Chi non è registrato può farlo accedendo alla **home page** del sito www.consulentidellavoro.it;
- Ulteriore novità è prevista dall'art. 3 del nuovo Regolamento, il quale stabilisce che lo svolgimento della formazione continua «costituisce **obbligo giuridico e deontologico** per tutti gli iscritti all'Ordine, **a prescindere dall'esercizio effettivo dell'attività professionale**» (comma 2). Conseguentemente, dal 1° gennaio 2019 saranno soggetti a tale obbligo **«anche i professionisti sospesi dall'esercizio della professione in forza di un provvedimento disciplinare** ai sensi dell'articolo 29 della legge 11 gennaio 1979, n. 12» (comma 3);
- **Ipotesi di riproporzionamento dei crediti formativi per il compimento del settantesimo**



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Provinciale di Bari

Via V. De Bellis n. 37 - 70126 BARI (BA)

Tel e Fax : 080/5562044 – 080/5475604

e.mail: segreteria@consulentidellavoro.bari.it

PEC: ordine.bari@consulentidellavoropec.it

anno si età. L'art. 21 del nuovo Regolamento annovera, fra le ipotesi che danno diritto al riproporzionamento dei crediti formativi, «**il compimento del settantesimo anno di età**». Su richiesta dell'iscritto, quindi, il CPO potrà riproporzionare i crediti «tenendo conto delle motivazioni indicate e della documentazione prodotta dall'interessato». Si ricorda, comunque, che la possibilità di riproporzionare i crediti è riconosciuta ai consulenti anche per altre ipotesi, quali: malattia, servizio civile, maternità, *etc.* Per tutti i casi di possibile riproporzionamento, la relativa istanza indirizzata all'Ordine deve essere «**adeguatamente documentata**» (art. 22).

- **Viene meno l'obbligo di presentare l'autocertificazione** entro il mese di febbraio successivo al compimento del biennio per coloro i quali hanno raggiunto i 50 CFO di cui 6 di Deontologia. Il controllo dell'adempimento, infatti, sarà fatto dal CPO attraverso la piattaforma telematica;

- **Richiesta per il recupero crediti formativi (da considerare operativa soltanto a seguito della conclusione del biennio 2019/2020)** anche il CdL, entro la stessa data, è tenuto a verificare la propria posizione. Per l'eventuale necessità di recuperare **fino ad un massimo di 9 crediti** entro i primi sei mesi successivi, il Consulente del Lavoro si avvarrà della piattaforma per presentare l'istanza al proprio Ordine;

- **Responsabilità disciplinare.** si ricorda, infine, che la violazione da parte degli iscritti di tutti gli adempimenti connessi alla formazione continua, rappresenta illecito disciplinare.

Nel ribadirVi l'invito a leggere attentamente il regolamento che vi allego, vi saluto cordialmente.

Il Presidente
Filippo Continisio